

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del ...

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ
ART. 2 – TIPOLOGIA DEI PATROCINI
ART. 3 – AREE DI INTERVENTO
ART. 4 – REQUISITI OGGETTIVI DEI BENEFICIARI
ART. 5 – REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI
ART. 6 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO
ART. 7 – ISTANZA PER CONCESSIONE PATROCINIO
ART. 8 – PUBBLICIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
ART. 9 – ESCLUSIONE DALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE
ART. 10 – BENEFICI
ART. 11 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ART. 12 – CONTROLLI
ART. 13 – REVOCA
ART. 14 - SANZIONI
ART. 15 – NORME FINALI E DI RINVIO
ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241 del 7.8.1990, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di patrocini, onerosi e non onerosi.
2. Il Comune concede, in conformità allo Statuto Comunale, il patrocinio al fine di sostenere e incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi proposti e realizzati da soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

ART. 2 – TIPOLOGIA DEI PATROCINI

Il sostegno del Comune può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni (di seguito "iniziativa/e"), mediante:

- a) Patrocinio non oneroso: esprime la simbolica adesione del Comune a un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, turistiche, economiche, sociali di cui si condivide l'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sull'immagine della Città.
- b) Patrocinio oneroso: oltre alla simbolica adesione di cui al punto a), il Comune si fa parte attiva, mettendo a disposizione dell'iniziativa risorse economiche, spazi, personale, strumenti, mezzi, esonero parziale da tariffe o canoni. Tali forme di sostegno sono definite "benefici".

ART. 3 – AREE DI INTERVENTO

1. I patrocini di cui all'art. 2 sono concessi nelle seguenti aree di intervento:
 - a) sociale, socio-sanitaria ed educativa;
 - b) istruzione e formazione;
 - c) culturale, musicale, teatrale e artistica;
 - d) sportiva e del tempo libero;
 - e) tutela ambientale e del verde;
 - f) animazione del territorio;
 - g) sviluppo economico, valorizzazione commerciale e marketing territoriale;
 - h) promozione del volontariato e dei rapporti con altre città e territori;
 - i) sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica;
 - j) protezione civile;
 - k) attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose;
 - l) orientamento e formazione lavoro;
 - m) cultura della legalità
 - n) cura dei beni comuni, cittadinanza attiva, rigenerazione urbana.

ART. 4 – REQUISITI OGGETTIVI DEI BENEFICIARI

1. La concessione dei patrocini può essere disposta dal Comune a favore di:

- a) Associazioni iscritte e non iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni;
- b) Enti del Terzo Settore, così come definiti dall'art. 4 del D.Lgs 117/2017;
- c) Enti Religiosi e Parrocchie;
- d) Società sportive senza fini di lucro;
- e) Istituzioni scolastiche statali o paritarie;
- f) Associazioni di categoria;
- g) Enti Pubblici o Istituzioni pubbliche;
- h) Fondazioni e università, associazioni e istituzioni a carattere sociale, culturale, educativo, ambientale, sportivo, scientifico, turistico ed economico anche di interesse nazionale, che operano senza finalità di lucro;
- i) Società e persone fisiche per iniziative divulgative non aventi scopo di lucro;

2. I beneficiari devono, di norma, svolgere le iniziative proposte all'interno del territorio comunale.

3. Le iniziative possono essere svolte anche al di fuori del territorio comunale qualora presentino contenuti direttamente legati al Comune di San Donato Milanese o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono.

ART. 5 – REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI

1. Al fine di poter presentare istanza i soggetti di cui all'art. 4 devono:

- a) essere formalmente costituiti da almeno tre mesi;
- b) presentare istanze conformi ai principi previsti dal precedente art. 1 comma 2;
- c) essere in regola con quanto previsto dagli artt. 94, 95 e 98 del vigente Codice degli Appalti – D.lgs. 36/2023 con riferimento al proprio organo gestionale (es. Direttivo o Consiglio di Amministrazione);
- d) rilasciare apposita dichiarazione a favore della Costituzione e contro atteggiamenti di espressione fascista, razzista e sessista.

2. Il requisito di cui al comma 1 lettera b) non si applica ai beneficiari che propongono iniziative che rivestano caratteristiche di particolare rilievo sovra-comunale nell'ambito in cui si svolgono.

ART. 6 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. I patrocini di cui all'art. 2 possono essere richiesti dai soggetti indicati all'art. 4 e sono concessi alle iniziative che soddisfino i seguenti criteri:

- a) apportino un significativo e prestigioso contributo scientifico, culturale ed informativo, nell'ambito e a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale e della sua immagine;
- b) dimostrino di possedere un'effettiva rilevanza comunale, con particolare riferimento a storia, tradizione e abitudini della comunità oppure supportino le azioni e le relazioni di interesse del Comune nei vari settori di attività;
- c) coinvolgano esperti o persone di particolare rilievo nell'ambito di attività sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche;
- d) siano realizzate nel territorio del comune o comunque, se svolte fuori dal territorio cittadino, purché perseguano le finalità di cui all'art. 4 comma 3;

2. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

3. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

4. L'ufficio competente all'istruttoria e alla predisposizione degli atti necessari alla concessione del patrocinio è individuato in base alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'Ente.
5. Il patrocinio comunale è concesso con deliberazione di Giunta comunale su proposta del Sindaco e/o dell'Assessore competente per materia.
6. Nel caso di patrocinio oneroso, la deliberazione della Giunta Comunale approverà altresì l'esonero parziale da tariffe o canoni; l'utilizzo occasionale e temporaneo dei beni e degli spazi comunali; l'utilizzo dei canali comunicativi dell'Ente; la concessione di eventuali contributi economici straordinari, secondo criteri e modalità definiti dai relativi regolamenti.

ART. 7 – ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

L'istanza di concessione di patrocinio, sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente, deve essere presentata on line mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di San Donato Milanese.

Essa deve essere inviata, di norma, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa e deve contenere:

- a) le generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del sottoscrittore e/o del soggetto richiedente;
- b) la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, nella quale siano messe in evidenza natura, contenuti, finalità, tempi e modalità di svolgimento dell'iniziativa, con espressa indicazione della data di inizio, della durata e dei luoghi presso i quali si intende realizzare l'iniziativa stessa;
- c) se prevista, l'eventuale raccolta fondi e relativa devoluzione degli stessi in beneficenza, con l'esatta indicazione delle quote destinate in beneficenza e dei soggetti beneficiari;
- d) la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento;
- e) i costi da sostenere da parte dei soggetti che partecipano attivamente alla manifestazione;
- f) gli eventuali prezzi per l'accesso alla manifestazione da parte degli spettatori o la dichiarazione che trattasi di manifestazione ad accesso gratuito;
- g) l'indicazione dei principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa, e l'impegno ad inserire nel materiale informativo dell'iniziativa (atti, depliant, brochures, volantini, pubblicità su giornali e riviste, manifesti, ecc.) lo stemma del Comune;
- h) l'indicazione di altri eventuali soggetti pubblici e privati cui è stato chiesto o si intende chiedere il patrocinio per l'iniziativa stessa;
- i) l'elenco degli eventuali sponsor;
- l) la dichiarazione comprovante di aver richiesto e nel caso ottenuto tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge, pena la revoca del patrocinio;
- m) l'indicazione dettagliata degli estremi identificativi dell'organizzazione specializzata a cui eventualmente sia stata affidata la gestione dell'iniziativa;
- n) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma dell'iniziativa ai fini della concessione del patrocinio comunale, intervenuta dopo la presentazione della domanda;

ART. 8 – PUBBLICIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA

1. Tutto il materiale pubblicitario, anche on line, deve riportare la seguente dicitura: "Con il Patrocinio del Comune di San Donato Milanese", unitamente allo Stemma del Comune.
2. L'eventuale pubblicizzazione dell'iniziativa deve essere condivisa preventivamente, per opportuna verifica, con l'Amministrazione (Ufficio Comunicazione) e può prevedere l'utilizzo dei canali comunicativi dell'Ente oltre alla possibilità per il Sindaco, o l'Assessore competente, di esprimere le motivazioni di concessione del patrocinio.

ART.9 – ESCLUSIONE DALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di non concedere il patrocinio in ogni caso in cui non ravvisi la sussistenza delle condizioni indicate ai precedenti artt. 1, 4, 5.

Sono escluse altresì dalla concessione di patrocinio le iniziative:

- a) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- b) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- c) non coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente;
- d) organizzate da soggetti il cui rappresentante legale ricopra una carica istituzionale all'interno dell'Ente.

ART. 10 – BENEFICI

In caso di concessione di benefici di cui all'art.2 lett. b) essi devono essere utilizzati esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nell'istanza presentata. Eventuali utilizzi di beni dell'Amministrazione in collaborazione con altri soggetti devono essere previsti dal beneficiario in sede di istanza e preventivamente autorizzato.

Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario ha l'obbligo di:

- a) comunicare tempestivamente al Servizio competente del Comune eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;
- b) in caso di concessione temporanea di spazi, assumere la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene;
- c) se non formalmente esonerato e laddove previsti, di assumere a proprio carico il pagamento dei tributi comunali.

Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del bene.

ART. 11 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Salvo diversa nomina, il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 per l'ottenimento dei patrocini previsti dal presente Regolamento è il Dirigente dell'Area cui afferisce il Servizio competente.

2. Il nominativo del Responsabile del Procedimento deve essere reso pubblico e riportato in ogni atto/comunicazione relativa alla procedura.

ART. 12 – CONTROLLI

1. I servizi competenti alla concessione dei patrocini provvedono ad effettuare verifiche a campione del rispetto degli obblighi di cui al presente Regolamento.

2. L'Ufficio comunale del Servizio competente per materia provvederà ad effettuare a campione presso il Casellario Giudiziale, in misura non inferiore al 5% delle dichiarazioni, le verifiche inerenti ai soggetti richiedenti sulle dichiarazioni prodotte mediante autocertificazione resa a norma di legge.

Art. 13 - REVOCA

1. L'Amministrazione Comunale può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a una iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune.

2. La revoca può essere inoltre disposta quando l'iniziativa risulti non corrispondente alle finalità indicate nella richiesta di concessione del patrocinio stesso.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 14 - SANZIONI

1. L'utilizzo dello stemma del Comune per pubblicizzare iniziative non patrocinate dall'Ente, come pure la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono puniti con la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 100,00 (cento) a un massimo di euro 500,00 (cinquecento).

2. Qualora il beneficiario del patrocinio incorra in violazioni particolarmente gravi o in caso di reiterate violazioni a carico dello stesso soggetto, in aggiunta all'applicazione della sanzione di cui sopra, potrà vedersi negata la possibilità di accedere al beneficio del patrocinio per i due anni successivi.

3. Qualora l'utilizzo improprio del patrocinio leda in maniera rilevante l'immagine dell'Ente, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 15 – NORME FINALI E DI RINVIO

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i provvedimenti formalizzati ed agli atti stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Con l'approvazione del presente Regolamento è disposta l'abrogazione di tutte le norme regolamentari e dei criteri precedentemente approvati.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni successivi al termine di affissione all'albo pretorio.